



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 17/01/2006**

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 1934

Lesina (Fg). Piano Regolatore Generale L.R. 56/80. Delibera di C.C. n. 37 del 16/06/1997 e n. 57 del 30/07/2005. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

"Il Comune di LESINA dotato di P.R.G approvato con delibera di G.R. n. 9931/81 con delibera di C.C. n° 37 del 16 giugno 1997, ha adottato il P.R.G. del proprio territorio comunale in adeguamento alla l.r. n. 56/80, costituito da n.49 elaborati scrittografici.

Gli atti ed elaborati grafici di P.R.G. sono stati regolarmente pubblicati, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, ed avverso gli stessi sono state prodotte al Comune n°59 osservazioni entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 16 della L.R. n° 56/80, tutte controdedotte dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n° 27 del 12 maggio 1999.

Il P.R.G. in parola, ai sensi della L.R. n. 24 del 4/7/1994, è stato esaminato dal Comitato Urbanistico Ristretto (designato con nota Assessorile n. 6180 del 26/06/2001), il quale con propria relazione - parere in data 17/12/2004, ha ritenuto il Piano in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui ai punti "4", "5", "5.1" (Zonizzazione), "5.2" (Norme Tecniche di Attuazione), "5.3" (Norme Particolari), "5.4" Regolamento Edilizio) e "5.5" (Osservazioni).

Dette prescrizioni sono tese ad adeguare il P.R.G. alla normativa vigente in materia, nonché a tutelare i valori ambientali del territorio Comunale; il tutto con richiesta al Consiglio Comunale di LESINA di apposito provvedimento di controdeduzione e/o adeguamento di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80.

In ordine ai P.R.G. del Comune di LESINA la Giunta Regionale, con provvedimento n. 556 del 31/03/2005, si è così determinata:

a) di approvare, ai sensi dell'art.16 comma 100, della L.R. 31/05/1980 n. 56, il P.R.G. del Comune di LESINA, adottato con delibera di C.C. n. 37 del 16/06/1997, per le motivazioni e condizioni esplicitate nella Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto espresso nella seduta del 17/12/2004 con l'introduzione negli atti delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella stessa Relazione-parere, parte integrante del presente provvedimento;

- b) di decidere in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui al punto 5.5 della Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto;
- c) di richiedere al Consiglio Comunale di LESINA, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche innanzi formulate in merito all'approvazione del P.R.G. apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 11° comma.

In particolare il Comitato Urbanistico Regionale nell'esprimere il proprio parere favorevole in merito al P.R.G. di cui trattasi ha introdotto negli atti di Piano le modifiche e prescrizioni che di seguito si riportano:

## 5.1 - ZONIZZAZIONE

Negli atti ed elaborati di P.R.G. si introduce in calce quanto segue:

5.1.1 - per quanto riguarda le Z.O.T. "B.2" così come individuate nei piano esaminato, le stesse vanno ricondotte alla precedente tipizzazione ovvero alle Z.O.T. "C", peraltro già oggetto di piani attuativi, ed alle relative norme di attuazione.

5.1.2 - per quanto riguarda l'ambito territoriale di "Torre Mileto" si prescrive che le aree siano oggetto di PIRT, di cui al Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione di G.R. n° 1748 del 15/12/00.

5.1.3 - per quanto riguarda le aree sulle quali insistono impianti produttivi, e che sono state oggetto dell'accoglimento comunale di alcune osservazioni, si prescrive che le stesse debbano essere censite e rilevate, sia per gli aspetti planimetrici che per quelli volumetrici, nella consistenza preesistente alla data di adozione del piano esaminato. Per detti interventi è consentita la possibilità di realizzare interventi di ampliamento nella misura massima del 100% della volumetria esistente nonché la riconversione in altra attività produttiva, con la esclusione della riconversione ad usi residenziali.

5.1.4 per quanto riguarda la indicazione dell'area da destinare a nuova stazione di servizio, la stessa deve essere intesa quale meramente indicativa necessitando la riconferma o meno in sede di formazione del piano carburanti comunale, ovvero l'adeguamento del Piano alle vigenti disposizioni in materia nazionali e regionali.

5.1.5 si introducono d'Ufficio negli atti di Piano le prescrizioni e/o condizioni di cui all'esito della procedura della "Valutazione di Incidenza Ambientale".

## 5.2 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE TAV. 42

In detto elaborato si introduce quanto segue:

1) Le Zone Territoriali Omogenee "B2 - di completamento in attuazione dei piani esecutivi", vengono ridenominate "C - di completamento in attuazione dei piani esecutivi".

Per queste zone valgono le norme del Piano Particolareggiato già approvato

2) Le Zone Territoriali Omogenee "B3 - di completamento e riqualificazione urbana". "C2 - espansione estensiva", "C1 - espansione intensiva", "C1 - di completamento, Riqualificazione urbana ed espansione" sono tipizzate omogeneamente come Zone di tipo "C1", con  $I_{ft} = 1,43 \text{ mc/mq}$ ;

### 3) Art.... "Insediamenti Produttivi Esistenti"

Sono definite zone con insediamenti produttivi esistenti tutti gli insediamenti produttivi esterni all'area urbana e non ricadenti nelle aree con specifica destinazione di P.R.G.; specificatamente tutte quelle aree con insediamenti di tipo artigianale, industriale, commerciale, turistico, terziario, sportivo, e similari caratterizzate da interventi puntuali sul territorio.

Per detti insediamenti, previa certificazione da parte degli Organi e delle Autorità competenti della compatibilità degli insediamenti stessi con la tutela dell'ambiente, della salute e con l'inquinamento, è consentito l'ampliamento dell'attività produttiva sino ad un massimo pari al 100% del volume e/o della superficie esistente.

Detto intervento è consentito nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Hm mt. 7,50, salvo particolari impianti tecnologici

Dc mt. 10,00

Dc mt. 10,00

Parcheggi e verde = minimo 30% dell'area, in aggiunta alla superficie obbligatoria pari ad 1 mq. per ogni 10 mc

In via generale si prescrive che le norme di attuazione siano redatte anche nella modalità di articolato, con esplicitazione delle destinazioni d'uso consentite, indici e parametri urbanistico-edilizi e quant'altro necessario per una corretta attuazione della zonizzazione di Piano.

## 5.3 - NORME PARTICOLARI TAV. 43

In questo elaborato si modificano alcuni articoli come segue:

### 1) Paragrafo 3.7 - ZONE BOSCADE - art. 4

Ogni insediamento costruttivo dovrà essere localizzato alla distanza prevista dal PUTT dai confine dei boschi e dei rimboschimenti, sia per garantire la salvaguardia paesaggistica, sia per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica in caso di incendi. La fascia di rispetto così costituita dovrà essere mantenuta, sempre nuda da vegetazione e sgombra da materiali di qualsiasi genere.

### 2) Paragrafo 5 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Per lo spostamento degli impianti esistenti, per motivi di sicurezza (esemplificativamente quelli localizzati all'angolo di strade urbane) e di circolazione, e per l'apertura di nuovi impianti di distribuzione occorre preventivamente redigere il Piano Carburanti, ovvero fare l'adeguamento del Piano esistente alle vigenti disposizioni in materia regionali e nazionali.

## 5.4 - REGOLAMENTO EDILIZIO

Il Regolamento Edilizia va adeguato alla vigente legislazione nazionale, nel frattempo intervenuta.

Infine, lo stesso Comitato Ristretto, nella predetta relazione parere prendeva atto "che il Piano è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla l.r. n. 11/2001 ed al D.P.R. n. 363/96, con esito positivo con prescrizioni che con la presente relazione si intendono interamente condivisi".

Nello specifico dette prescrizioni attengono ai seguenti aspetti:

pSIC - Valle Fortore - Lago di Occhito - IT9110002

Il sito ricade nella Zona Agricola Ei per la quale, in deroga alle NTA del piano, viene prescritto:

- 1ff = 0,01 mc/mq per qualsiasi tipo di costruzione;
- Lotto minimo pari a 30.000 mq e qualsiasi tipo di manufatto sia localizzato in area esterna al pSIC;
- E'vietata la coltivazione di orti;
- Sono vietati i prelievi idrici lungo l'asta del torrente;
- Sono vietate le coltivazioni del greto e della cassa di espansione del torrente
- Sono incentivati interventi volti a favorire la presenza dell'habitat d'interesse comunitario Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba;
- Sono incentivati interventi volti a creare zone umide minori lungo l'asta

pSIC - Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore - IT9110015

Questa zona pSIC interessa gran parte del territorio comunale di Lesina, ed in esso ricadono le aree tipizzate come "Zona Cc - aree turistiche per campeggi", Zona C3 - complessi turistico residenziali", "Zona Ct - area turistico residenziale" e "Zona F3 - zona per attrezzature di uso collettivo o per il turismo"

Per le zone sopra indicate viene prescritto:

- osservare la inedificabilità assoluta dei limiti di 300 m e 200 m indicati nella cartografia di Piano, e, nel caso della Zona C3, di 200 m da indicare;
- conservare l'indice 1ff = 0,03 mc/mq per la Zona F3 nella restante area;
- conservare l'indice 1ff = 1,5 mc/mq nella restante area;
- per i Piani di lottizzazione già approvati conservare l'indice territoriale ed eventualmente trasferire fuori del pSIC i volumi eccedenti in quanto già ricadenti nei limiti di inedificabilità prima detti o all'interno del PSIC.

pSIC - Lago di Lesina (sacca orientale) - IT9110031

Questa zona pSIC è costituita dalla parte di territorio compresa tra il mare Adriatico ed il lago di Lesina; essa è caratterizzata da un ampio insediamento di seconde case sorte in maniera spontanea ed individuato dal PRG come zona Br - area di recupero urbanistico.

Per questa area si prescrive:

- la inedificabilità assoluta della zona a valle (lato mare) della strada di attraversamento sub-parallela alla linea di costa, sia per interventi pubblici che privati;
- all'interno delle maglie individuate, la realizzazione di aree verdi e l'eventuale ripristino della vegetazione dunale in tutte le aree ancora libere, o rese tali, a valle della strada di attraversamento;
- la realizzazione di infrastrutturazione a rete in coincidenza con la sede stradale esistente o a margine della stessa;
- la realizzazione dei parcheggi solo a ridosso della strada di attraversamento, a monte della stessa (ovvero lato laguna), conservando l'area buffer di inedificabilità assoluta pari a 300 m dal ciglio della laguna, con superfici non impermeabilizzate e perimetrate da idonea vegetazione, eventualmente in aree già edificate e rese libere dalla edificazione.

La delibera di G.R. n. 556/2005 è stata inviata al Comune di Lesina con nota regionale prot. 2637 del 12/04/2005.

Con nota prot. 16443 del 17/08/2005 il Comune ha rimesso la delibera di C.C. n. 57 del 30/07/2005, con la quale sono state adottate le determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche regionali, espressamente fatte proprie dal Comune stesso, ed è stato preso atto degli atti e grafici del P.R.G. "adequati" (come indicati nel dispositivo della delibera medesima).

In particolare, gli elaborati scritto-grafici "adeguati", redatti dal progettista del P.R.G. - previa informatizzazione dello stesso Piano su supporto cartografico tecnico più aggiornato, rimessi con la nota comunale citata, sono i seguenti:

1. Tav. n. 37 - Territorio Comunale (ovest) Zonizzazione;
2. Tav. n. 38 - Territorio Comunale (Est) Zonizzazione;
3. Tav. n. 40 - Territorio Comunale (Sud) Zonizzazione;
4. Tav. n. 41' - Zonizzazione Centro Abitato (scala 1:2.000);
5. Tav. n. 41" - Sub Comparti ZOT "C";
6. Tav. n. 42 - Norme Tecniche di Attuazione (anche in formato descrittivo);
7. Tav. n. 43 - Norme Particolari.

Le suindicate tavole grafiche nn. 37, 38, 40 e 41 sono state trasmesse sia nel formato a colori che in quello originario in bianco e nero, per un agevole confronto.

Ciò premesso, entrando nel merito degli adempimenti operati in sede comunale con l'obiettivo di adeguare gli atti e grafici del P.R.G. alle modifiche e prescrizioni esplicitate nella delibera di G.R. n. 556/2005, si è rilevato quanto di seguito si riporta:

A. - ZONIZZAZIONE (punti nn. 4 e 5.1 del parere del C.U.R. del 17.12.2004

a) le Z.O.T. "B2" così come individuate nel piano adottato, sono state ritipizzate come Z.O.T. "C - di completamento in attuazione dei piani esecutivi", peraltro già oggetto di piani attuativi e relative norme di attuazione.

Si prende atto del recepimento delle prescrizioni regionali con conseguente adeguamento degli elaborati grafici relativi alla zonizzazione di P.R.G.

b) si fa riferimento alle prescrizioni regionali di cui ai punti di seguito riportati

- l'ambito territoriale di "Torre Mileto" dev'essere oggetto di PIRT, di cui al Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione di G.R. n° 1748 del 15/12/00;

- per quanto riguarda le aree sulle quali insistono impianti produttivi, e che sono state oggetto dell'accoglimento comunale di alcune osservazioni, devono essere censite e rilevate, sia per gli aspetti planimetrici che per quelli volumetrici, nella consistenza preesistente alla data di adozione del piano esaminato. Per detti interventi è consentita la possibilità di realizzare interventi di ampliamento nella misura massima del 100% della volumetria esistente nonché la riconversione in altra attività produttiva, con la esclusione della riconversione ad usi residenziali;

- l'area da destinare a nuova stazione di servizio, la stessa deve essere intesa quale meramente indicativa necessitando la riconferma o meno in sede di formazione del piano carburanti comunale, ovvero l'adeguamento del Piano alle vigenti disposizioni in materia nazionali e regionali.

In proposito si è rilevato che le stesse risultano recepite solo a livello normativo senza operare le connesse modifiche alla zonizzazione di Piano, conseguentemente, in questa fase, si ribadiscono le prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.R. n. 556/2005.

c) introduzione negli atti di Piano delle prescrizioni e/o condizioni di cui all'esito della procedura della "Valutazione di Incidenza Ambientale".

- Anche detta prescrizione regionale risulta recepita solo a livello normativo, mentre non sono state apportate le richieste modifiche alla zonizzazione ricompresa nel perimetro delle aree SIC - Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore - IT9110015.

Di conseguenza le aree ricompresse nelle zone omogenee "Zona C3 - complessi turistico residenziali",

"Zona Ct - area turistico residenziale" e "Zona F3 - zona per attrezzature & uso collettivo o per il turismo" interessanti il predetto SIC e ricomprese nei limiti di 300 m. e 200 m. indicati e/o da indicare in cartografia vanno stralciate e tipizzate come zona "E2 - agricola di tutela".

- Inoltre, si è verificato che nessuna valutazione è stata operata in sede comunale in merito alla conservazione dell'i.f.t. del P. di L. approvati ed all'eventuale trasferimento fuori del SIC dei volumi eccedenti in quanto già ricadenti all'interno dello stesso pSIC.

Pertanto, in questa sede si riconferma in toto la prescrizione regionale.

- Analoga situazione è stata riscontrata per le aree ricomprese nel SIC Lago di Lesina (sacca orientale) - IT9110031 ove non sono stati operati gli stralci alla zonizzazione di P.R.G. conseguenti alle prescrizioni e condizioni rivenienti dal parere espresso, sulla Valutazione di Incidenza Ambientale dal competente Settore Ecologia della Regione Puglia e ciò al fine di individuare in maniera univoca le aree da sottoporre al prescritto PIRT, di cui al PUTT/p. approvato con deliberazione di G.R. n. 1748 del 15.12.2000.

Anche per detta fattispecie si riconfermano le prescrizioni di cui alla delibera G.R. n. 556/2005.

d) Si rileva infine che il Comune di Lesina in ottemperanza della prescrizione regionale di cui al punto 4 della relazione - parere del CUR del 17.12.2004 relativa all'individuazione dei comparti e sub-comparti nell'ambito delle zone di espansione di tipo "C", si è limitato ad individuarli limitatamente alla zona di espansione "C - di completamento in attuazione di P.P." che peraltro non necessitava di detto adempimento atteso che la edificazione in detta zona è regolamentata da apposito strumentazione attuativa; viceversa quanto prescritto dal CUR e fatto proprio dalla G.R. con delibera n. 556/2005 era riferito alla nuova espansione di tipo "C1" ed in proposito nessun adempimento è stato adottato in fase di controdeduzioni comunali. Pertanto nel riconfermare, in questa sede, in toto la specifica prescrizione regionale, si precisa che costituisce comparto di minimo intervento ciascuna maglia omogenea di tipo "C" individuata dal Piano.

B. - NORME TECNICHE DI ATMAZIONE TAV. 42 (punto n. 5.2 del parere del C.U.R. del 17.12.2004)

Nel merito le prescrizioni regionali riguardano i seguenti punti.

1) Le Zone Territoriali Omogenee "B2 - di completamento in attuazione dei piani esecutivi", vengono ridenominate "C - di completamento in attuazione dei piani esecutivi".

Per queste zone valgono le norme del Piano Particolareggiato già approvato

2) Le Zone Territoriali Omogenee "B3 - di completamento e riqualificazione urbana". "C2 - espansione estensiva", "C1 - espansione intensiva", "C1 - di completamento, Riqualificazione urbana ed espansione" sono tipizzate omogeneamente come Zone di tipo "C1", con lft = 1,43 mc/mq;

3) Art.... "Insediamenti Produttivi Esistenti"

Sono definite zone con insediamenti produttivi esistenti tutti gli insediamenti produttivi esterni all'area urbana e non ricadenti nelle aree con specifica destinazione di P.R.G.; specificatamente tutte quelle aree con insediamenti di tipo artigianale, industriale, commerciale, turistico, terziario, sportivo, e similari caratterizzate da interventi puntuali sul territorio.

Per detti insediamenti, previa certificazione da parte degli Organi e delle Autorità competenti della compatibilità degli insediamenti stessi con la tutela dell'ambiente, della salute e con l'inquinamento, è consentito l'ampliamento dell'attività produttiva sino ad un massimo pari al 100% del volume e/o della superficie esistente.

Detto intervento è consentito nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

Hm mt. 7,50, salvo particolari impianti tecnologici

Dc mt. 10,00

Dc mt. 10,00

Parcheggi e verde = minimo 30% dell'area, in aggiunta alla superficie obbligatoria pari ad 1 mq. per ogni 10 mc

Dette prescrizioni risultano recepite dal Comune e nel prendere atto, in questa sede, del recepimento operato si ritiene necessario stralciare dalle norme relative alle zone "C" di cui al surriportato punto 2) l'indice di fabbricabilità fondiaria pari a 4 mc/mq. trattandosi di zone di espansione da assoggettare a strumentazione attuativa di 20 livello e di norma aggiunta in fase di controdeduzione.

In generale le norme di attuazione, in fase di controdeduzioni comunali, sono state redatte solo nella modalità di articolato. Detta circostanza, anche se operata in adeguamento ad una specifica prescrizione regionale, non sostituisce ma integra la tav. n. 42 "norme Tecniche di Attuazione" così come adottato (in forma di "tabella dei tipi edilizi") che quindi necessita anchessa di una rielaborazione - adeguamento sulla base delle specifiche prescrizioni regionali.

C. - NORME PARTICOLARI TAV. 43 (opunto n. 5.3 del parere del C.U.R. del 17.12.2004)

In detto elaborato, in sede di esame regionale del P.R.G., si proponeva la modifica di alcuni articoli come segue:

1) Paragrafo 3.7 - ZONE BOSCADE - art. 4

Ogni insediamento costruttivo dovrà essere localizzato alla distanza prevista dal PUTT dal confine dei boschi e dei rimboschimenti, sia per garantire la salvaguardia paesaggistica, sia per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica in caso di incendi. La fascia di rispetto così costituita dovrà essere mantenuta, sempre nuda da vegetazione e sgombra da materiali di qualsiasi genere.

2) Paragrafo 5 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Per lo spostamento degli impianti esistenti, per motivi di sicurezza (esemplificativa mente quelli localizzati all'angolo di strade urbane) e di circolazione, e per l'apertura di nuovi impianti di distribuzione occorre preventivamente redigere il Piano Carburanti, ovvero fare l'adeguamento del Piano esistente alle vigenti disposizioni in materia regionali e nazionali.

Si prende atto del recepimento della prescrizione regionale.

D. - REGOLAMENTO EDILIZIO (punto n. 5.4 del parere del C.U.R. del 17.12.2004)

Il Regolamento Edilizio andava adeguato alla vigente legislazione nazionale, nel frattempo intervenuta.

Nel merito, si rileva che non è stato predisposto ed adottato, in sede di controdeduzioni comunali, un nuovo Regolamento Edilizio contenente gli adeguamenti richiesti; pertanto nel ribadire in toto la prescrizione regionale di cui alla delibera G.R. n.556/2005, per quanto non disciplinato dal R.E. e/o in contrasto con le disposizioni di legge nel frattempo intervenute, si rinvia alla legislazione vigente.

E. Elaborati tecnici "adeguati"

In ordine alle tavole predisposte nella fase delle controdeduzioni comunali, adottate dal Comune di LESINA con la delibera di C.C. n. 57 del 30/07/05, per quanto in precedenza puntualizzato sul

frontespizio delle stesse si inserisce in calce:

"Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 17/12/05 ed alla Delibera della Giunta Regionale n. 556 del 31/03/05 e delle decisioni assunte in ordine alle osservazioni dei cittadini e non sostituisce ma integra le tavole adottate dal Comune di LESINA con la delibera di CC n. 37 del 16/06/97 nei limiti e nei termini delle esaustive determinazioni regionali."

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art.16 della L.r. 56/1980, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 17/12/04 ed alla Delibera di G.R. n. 556 del 31/03/2005 - in toto riconfermate in questa sede, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni dei cittadini - e con le determinazioni regionali esaustive innanzi riportate ai punti A, B, C, D e E, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di LESINA con la delibera di C.C. n. 37/1997."

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni del P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15.12.2004, sono fatte salve le norme di detto Piano, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali prescritti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4 - DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE'.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;  
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di LESINA adottato con delibera di C.C. n. 37 del 16/06/1997, in



conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Delibera di G.R. n. 556 del 31/03/05, che qui per economia espositiva devono intendersi integralmente trascritte, nonché alle determinazioni regionali esaustive riportate nelle premesse del presente provvedimento ai punti A, B, C, D e E e a quanto evidenziato in ordine alla legge n. 183/89;

- DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con i medesimi provvedimenti regionali innanzi richiamati;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di LESINA, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sui Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

---